



COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

Piazza Giacomo Negri 1 - 27010 SIZIANO
tel. 0382 6780280 FAX 0382 617660 C.F. 00478370182
e-mail: info@pec.comune.siziano.pv.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



Sommario

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 – Oggetto	7
Art. 2 – Competenze.....	7
Art. 3 – Responsabilità	7
Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento	7
Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico	8
CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DECESSI – SEPOLTURA	8
Art. 6 - Denuncia della causa di morte – accertamento decessi – sepoltura	8
Art. 7 – Medico necroscopo	9
Art. 8 – Rinvenimento di parti di cadavere.....	9
Art. 9 – Autorizzazione alla sepoltura	9
Art. 10 – Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi	10
CAPO III – PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	10
Art. 11 - Periodo di osservazione dei cadaveri	10
Art. 12 – Morte improvvisa o apparente	10
Art. 13 – Morte per malattia infettiva – diffusa	10
Art. 14 – Depositi di osservazione ed obitori	11
Art. 15 – Sale per il commiato	11
CAPO IV – FERETRI	11
Art. 16 – Deposizione del defunto nel feretro	11
Art. 17 – Verifica e chiusura dei feretri	12
Art. 18 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	12
Art. 19 – Fornitura gratuita dei feretri	13
Art. 20 – Piastrina di riconoscimento	13
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI	13
Art. 21 – Modalità del trasporto e percorso	13
Art. 22 – Esercizio del servizio e trasporti funebri e relativo pagamento	13
Art. 23 – Cortei funebri	14
Art. 24 – Norme generali per i trasporti	14
Art. 25 – Riti religiosi e funerali civili – orario e modalità di svolgimento	14
Art. 26 – Trasferimento di salme senza funerale	15
Art. 27 – Morti per malattie infettive . diffuse o portatori di radioattività	15
Art. 28 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	15
Art. 29 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero	16
Art. 30 – Trasporti all'estero o dall'estero	16
Art. 31 – Trasporto di ceneri e resti	17
Art. 32 – Rimessa delle auto funebri	17
Art. 33 – Requisiti dei mezzi di trasporto funebri	17
CAPO VI – RISCOTRO DIAGNOSTICO	17
Art. 34 - Riscotro diagnostico	17
Art. 35 – Riscotri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività	18
Art. 36 – Comunicazione del riscotro diagnostico	18
CAPO VII – CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA	18
Art. 37 - Cadaveri a disposizione della scienza	18
CAPO VIII – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO	18
Art. 38 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto	18
CAPO IX – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	18
Art. 39 - Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri	18
TITOLO II – CIMITERI	19
CAPO I – CIMITERI	19
Art. 40 – Ubicazione dei cimiteri	19
Art 41 – Disposizioni generali di vigilanza	19
Art 42 – Reparti speciali nel cimitero	19
Art 43 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	19
CAPO II – CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI	20

Art. 44 – Custodia del cimitero	20
Art. 45 – Conservazione dei registri	20
Art. 46 – Disposizioni generali	21
Art. 47 – Piano cimiteriale	21
Art. 48 – Zona di rispetto cimiteriale	22
Art. 49 – Ossario e cinerari comune – Giardino delle rimembranze	22
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	22
Art. 50 – Inumazione	22
Art. 51 – Cippo	22
Art. 52 – Tumulazione.....	23
Art. 53 – Tumulazione provvisoria	23
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	24
Art. 54 – Esumazioni	24
Art. 55 – Esumazioni ordinarie	24
Art. 56 – Esumazione straordinaria	24
Art. 57 – Estumulazioni	25
Art. 58 – Estumulazione ordinaria	25
Art. 59 – Estumulazioni straordinarie	26
Art. 60 – Oneri relativi alle operazioni di esumazione ed estumulazione	26
Art. 61 – Raccolta delle ossa	27
Art. 62 – Oggetti da recuperare	27
Art. 63 – Disponibilità dei materiali	27
CAPO V – CREMAZIONE	27
Art. 64 – Crematorio	27
Art. 65 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione	28
Art. 66 – Urne cinerarie e dispersione delle ceneri	28
Art. 67 – Consegna ed affidamento delle ceneri	29
Art. 68 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	29
CAPO VI – DISCIPLINA DEI CIMITERI	30
Art. 69 – Orario	30
Art. 70 – Disciplina dell’ingresso	30
Art. 71 – Divieti speciali	30
Art. 72 – Riti funebri	31
Art. 73 – Tenuta dei cimiteri	31
Art. 74 – Epigrafi, momumenti, ornamenti sulle tombe	31
Art. 75 – Fiori e piante ornamentali	32
Art. 76 – Materiali ornamentali	32
TITOLO III – CONCESSIONI	33
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	33
Art. 77 – sepolture private	33
Art. 78 – Durata delle concessioni, decadenza, revoca, estinzioni delle concessioni cimiteriali	34
Art. 79 – Modalità di concessione	34
Art. 80 – Uso delle sepolture private	35
Art. 81 – Manutenzione ordinaria e straordinaria	35
Art. 82 – Jus-Sepulchri	36
Art. 83 – Costruzione dell’opera – Termini	36
CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	36
Art. 84 – Divisione, subentri	36
Art. 85 – Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetua	37
Art. 86 – Rinuncia a concessione di aree libere	37
Art. 87 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	38
CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	38
Art. 88 – Revoca e soppressione cimiteri	38
Art. 89 – Decadenza	38
Art. 90 – Provvedimenti conseguenti la decadenza	39
Art. 91 – Estinzione	39
Art. 92 – Cessione ad altri di manufatti retrocessi al comune	39
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	40
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	40

Art. 93 – Accesso al cimitero	40
Art. 94 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	40
Art. 95 – Responsabilità – deposito cauzionale	40
Art. 96 – Recinzione aree – materiali di scavo	40
Art. 97 – Introduzione e deposito di materiali	40
Art. 98 – orario di lavori	41
Art. 99 – sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	41
Art. 100 – Vigilanza	41
Art. 101 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	41
CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI	41
Art. 102 – Funzioni – licenza	41
Art. 103 – Divieti	42
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	43
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	43
Art. 104 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	43
Art. 105 – Mappa	43
Art. 106 – Annotazioni in mappa	43
Art. 107 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	43
CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI	44
Art. 108 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento	44
Art. 109 – Cautele	44
Art. 110 – Concessioni pregresse	44
Art. 111 – Sepolture private a tumulazione pregresse	44
Art. 112 – Tariffe	44
Art. 113 – Sanzioni amministrative	44
Art. 114 – Norma finale di rinvio	45
Art. 115 – Entrata in vigore	45

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **addetto al trasporto funebre**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- **animali di affezione**: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali, domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del corpo dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- **avente diritto alla concessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- **cadavere**: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- **cassetta resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- **cassone di avvolgimento in zinco**: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cinerario**: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
- **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- **cofano per trasporto salma**: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di un defunto, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- **cofano di zinco**: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- **colombaro o loculo o tumulo o forno**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **concessione di sepoltura cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- **contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- **decadenza di concessione cimiteriale**: decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- **deposito mortuario**: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- **deposito temporaneo**: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- **esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

- **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- **estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- **esumazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- **esumazione ordinaria**: esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- **esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- **fossa**: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- **gestore di cimitero o crematorio**: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- **giardino delle rimembranze**: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- **inumazione**: sepoltura di feretro in terra;
- **medico curante**: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiene;
- **operatore funebre o necroforo addetto all'attività funebre**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- **ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- **revoca di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- **riscontro diagnostico**: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- **sala del commiato**: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- **sostanze biodegradanti sostanze biodegradanti**: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **spazi per il commiato**: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- **tanatoprassi**: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- **tomba familiare**: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- **traslazione**: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- **trasporto di cadavere**: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- **trasporto di salma**: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- **tumulazione**: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- **urna cineraria**: contenitore di ceneri.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, della L.R. n. 6 del 8/2/2005 (e ss.mm.ii.) di modifica della L.R. 22/2003, della L.R. n. 33 del 30/12/2009, della DGR n. 7/20278 DEL 21/01/2005, nonché della circolare n. 21/SIAN del 30/05/2005, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 - COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e per quanto di competenza. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazione, anche in commistione fra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere.
3. In caso di:
 - a) Gestione in economia, le funzioni e le organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazione ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal Regolamento di organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenza.
 - b) Gestione in altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita nei relativi contratti di servizio.
4. Al fine del presente regolamento:
 - a) Il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc., per la vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e per le operazioni, sia amministrative che di vigilanza, di esumazione straordinaria, estumulazione ordinaria e straordinaria e per la tenuta dei registri cimiteriali.
 - b) L'Ufficiale dello Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, affidamento urne cinerarie e dispersione delle ceneri.
 - c) Il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali ed il loro rinnovo.
 - d) Il Responsabile del Settore 5 Servizi alla Persona attesta lo stato di indigenza o di bisogno sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
 - e) I funzionari sopra indicati collaborano fra di loro ai fini di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione ordinarie e cremazione⁽¹⁾, la fornitura della bara, ma solo nel caso di persone residenti nel Comune di Siziano che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o prive di famigliari così come verificate ed attestate dal Settore 5 servizi alla Persona.
3. Per i non residenti in vita nel Comune di Siziano, deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lettera e), verranno erogate i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.
 4. Tutti gli altri servizi, salvo diverse previsioni legislative, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
 5. La Giunta Comunale, con proprio atto da assumersi in occasione della formazione del bilancio di previsione, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata determinandone altresì i criteri.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla Legge n. 15 dell'11/2/2005 e n. 80 del 14/5/2005.
2. Presso il cimitero è tenuto il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE - ACCERTAMENTO DECESSI – SEPOLTURA

ART. 6 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DECESSI

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute DPR. n. 396 del 3/11/2000 art. 72 comma 2, sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art.103, sub. a), del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27.07.1934, n.1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare, entro 24 ore dal decesso, al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La redazione dell'avviso di morte, è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio-sanitaria o residenziale del luogo ove è avvenuto il decesso. Per facilitare la trasmissione tempestiva dell'avviso stesso, specie nelle ore di chiusura dell'ufficio comunale preposto a riceverlo, si potrà ricorrere all'utilizzo di fax o posta certificata.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso e vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13.02.1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 7.

¹ (art. 5 Legge 30/3/2001 n. 130 "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.)

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tal caso per la denuncia della causa di morte, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli n.39 e 45 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, oggi sostituito dal DPR 802 del 12/08/1982.
6. L'accertamento della morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, da utilizzarsi in tutti i casi di decesso indipendentemente dal fatto che si proceda alla sepoltura o alla cremazione, senza la necessità di compilare ulteriore certificazione nel caso di cremazione, è effettuato:
 - a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quanto il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
 - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti;
 - d) L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8:00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso, purché la richiesta all'ASL sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7 - MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art 74 comma 2 del D.P.R 396/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. Negli Ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o dal medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal precedente art. 6. L'accertamento della morte è effettuato ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e sulla base di quanto disposto dagli artt.1-2-3 del D.M. Sanità 22.08.1994, n. 582. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli artt.3 e 4 del Decreto Ministeriale 22.08.1994, n.582 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sull'ordinamento dello stato civile. In tali casi l'obbligo della compilazione del certificato di morte di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale, o in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art.2, 5° comma, della legge 29.12.1993, n.578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte".

ART. 8 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti umani o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 comma 1 del D.P.R. 396/2000 sull'Ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente articolo n. 8.

ART. 10 - SEPOLTURA DI NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, sull'Ordinamento dello Stato Civile, viene rilasciata specifica certificazione medica da inviare al Comune ove è avvenuto la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale. I genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima, la volontà di avvalersene. La Direzione Sanitaria inoltra all'ASL la certificazione circa la richiesta pervenuta indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo. L'Azienda Sanitaria Locale rilascia il permesso di trasporto e di seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento; qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili (art. 11 comma 2 Regolamento Regionale n. 6/2004).
3. Nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2° e 3°, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III – PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 11 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. L'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
2. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie le condizioni che inducono all'accertamento della morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo sono:
 - a) stato di incoscienza;
 - b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo;
 - c) silenzio elettrico cerebrale.
3. Il verificarsi di tali condizioni impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche.
4. Nei soggetti indicati al punto 2) del presente articolo la morte è accertata quanto sia riscontrata per il periodo di osservazione prescritto dall'art. 4 D.M. Sanità n.582/94 la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
 - a) stato di incoscienza;
 - b) assenza di riflesso corneale, ecc. (art.3 del D.M. citato).
5. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera né essere inumato, tumulato, cremato prima che ne sia stata certificata la morte da parte del medico necroscopo, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29.12.1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e al Decreto Ministeriale 22.08.1994, n. 592 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" e per quanto ivi non specificatamente menzionato e non incompatibile e non in contrasto, dalla legge 02.12.1975, n. 644, e successive modificazioni. Tale certificazione viene rilasciata ai sensi dell'art. 6 del D.M. Sanità n. 582/94 citato.
6. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 12- MORTE IMPROVVISA O APPARENTE

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 11. Negli altri casi il periodo di osservazione è quello stabilito dall'art. 4 del D.M. Sanità n. 582/94.

ART. 13 - MORTE PER MALATTIA INFETTIVA - DIFFUSIVA

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano,

su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune di Siziano dispone di camera mortuaria non idonea all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Pertanto il Comune, per lo svolgimento di tali servizi, si avvale di strutture gestite da operatori pubblici o privati, eventualmente anche mediante convenzioni. Pertanto non sarà possibile l'assolvimento delle funzioni obitoriali quali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.
4. Il deposito dei cadaveri di cui al precedente comma è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, il defunto può essere trasportato per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria; f). alla abitazione propria o dei familiari. I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti.

ART. 15 - SALE PER IL COMMIATO

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
 - a) sussistano i requisiti previsti dall'art 4 , comma 7 della L.R. n. 22/2003;
 - b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine di rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti sul proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico - sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

CAPO IV – FERETRI

ART. 16 - DEPOSIZIONE DEL DEFUNTO NEL FERETRO

1. Nessuna persona deceduta può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo defunto, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La persona defunta deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Ad integrazione di quanto previsto

dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per i deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestirne i corpi degli indumenti che indossavano all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la persona defunta, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purchè in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

5. Prima dell'inumazione o della tumulazione, se il cadavere risulta portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
 - a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);
6. In mancanza della documentazione di cui al presente comma, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

ART. 17 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La verifica della regolarità della chiusura del feretro viene affidata all'incaricato del trasporto di salma (art. 6 c. 3 della L.R. n. 22/2003), il quale è tenuto alle verifiche previste dall'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico - sanitarie.

ART. 18 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento regionale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc., in caso di cremazione, è consentito l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione). Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
 - le tavole utilizzate devono essere di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purchè gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e al Regolamento regionale n. 6/2004;
 - i feretri di defunti provenienti da altri Comuni od estumulati, potranno essere inumati solo se rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna),
 - l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'allegato 3 al Regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, distinguendo, per il trasporto dà o per l'estero, se trattasi di paesi aderenti alla convenzione di Berlino (R:D: 1/7/1937 n, 1379), alla convenzione con la Città del Vaticano (R.D. 16/6/1938 n. 1055) o alla convenzione internazionale in materia di onoranze ai caduti in guerra.
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
 - è sufficiente il feretro di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- e) per cremazione:
- il defunto deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il defunto deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - il defunto deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
3. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 4. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
 5. I trasporti di persone morte per malattia infettiva - diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) comma precedente.
 6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono le operazioni o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm se di piombo.
 7. Se il defunto proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il defunto è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

ART. 19 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro con le caratteristiche di cui all'art. 18 comma 2 lettera a) e lettera e), prima linea, per defunti appartenenti a famiglie indigenti o bisognose o prive di famigliari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è verificato ed attestato dal Settore 5 Servizi alla Persona.

ART. 20 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile recante impressi in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il corpo di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 21 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. In tutti i casi, il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio comunicherà all'Ufficio di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 22 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI E RELATIVO PAGAMENTO.

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, i trasporti funebri sono effettuati, su richiesta diretta degli interessati, dai soggetti esercenti l'attività funebre, muniti della prevista autorizzazione, rilasciata dal Comune ove è ubicata la sede commerciale, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 32 del R.R. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri, richiedendo ai soggetti che esercitano l'attività funebre, secondo il criterio della turnazione, di effettuare:
 - a) Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o inesistenza di familiari;
 - b) Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, o in luogo pubblico.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) comma 3) restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.
5. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto funebre rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone: il Settore 3 Gestione potrà verificare che l'impresa abbia effettivamente l'incarico attribuito dai familiari del defunto.

ART. 23 - CORTEI FUNEBRI.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, in mancanza di cerimonie religiose i cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

ART. 24 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 18.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria personale responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che:
 - l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
 - il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 22/2003.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune, dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Il personale adibito a ricevere il feretro, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, eventualmente anche informatico secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale della Direzione generale Sanitaria della Giunta Regionale di cui all'art. 10, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 22/2003.
6. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 5, su un registro tenuto presso il Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
7. Inoltre, il personale addetto a ricevere il feretro, compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'Ufficiale di Stato Civile.
8. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto rilasciato dal Sindaco o delegato del Comune ove è avvenuto il decesso, deve restare in consegna al vettore.
9. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
10. Il trasporto di salma prima che sia decorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di cui al Capo III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 25 - RITI RELIGIOSI E FUNERALI CIVILI - ORARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce le fasce orarie per lo svolgimento dei riti funebri religiosi o civili.

2. Il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio prende atto – sentiti gli officianti i riti funebri di cui al precedente comma 1 rispettando l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Il defunto può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
6. Ai sensi della L.R. n. 22/2003, il Comune individuerà idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili, ove il defunto potrà essere portato solo a cassa chiusa. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 26 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica redatta su apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale:
 - all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinato il defunto.
 - all'ASL competente per il luogo di destinazione del defunto;
 - al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
3. Salvo il trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione del deceduto, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche via fax o altra via telematica, ai soggetti di cui ai primi due punti del precedente comma.
4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 27 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per i defunti che risultano portatori di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 28 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE.

1. Il trasporto di defunti in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con autorizzazione rilasciata a seguito di domanda degli aventi diritto ai sensi del Codice Civile.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione di cui al comma 1 è successivamente allegata la certificazione prodotta dall'incaricato del trasporto ai sensi della L.R. 22/2003, relativa alla verifica di cui all'art. 17.
4. L'autorizzazione al trasporto è redatta in triplice copia:

- al trasportatore ne sono consegnate 2 copie: una da trattenere ed una delle quali da consegnare al personale addetto alla ricezione del defunto presso il Comune presso il quale egli viene trasferito per il seppellimento;
 - una copia rimane presso il Settore 3 Gestione del Patrimonio.
5. I defunti provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
 6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.
 7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con atto del Sindaco o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 29 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di defunti nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato con atto a seguito di domanda degli interessati e con spese a loro carico.

ART. 30 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di defunto per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Il trasporto di defunto da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Nel caso, di Paesi aderenti alla convenzione di Berlino, si applicano le prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione:
 - a) Per l'estradizione di defunti nei Paesi aderenti alla convenzione:
 - I defunti stessi devono essere accompagnati dal passaporto mortuario nel testo conforme alla convenzione medesima, redatto in lingua italiana ed almeno in un'altra lingua tra le più usate;
 - Tale passaporto è rilasciato per defunti da estradare dal territorio nazionale e per defunti da introdurre nel territorio nazionale, dal Sindaco o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso.
 - Alla domanda deve essere allegato:
 - Estratto di morte;
 - certificato dell'ASL di osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 e 32 del DPR 285/1990 ed eventualmente art. 18 e 25 (per malattia infettiva e diffusiva);
 - Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile
 - b) Per l'introduzione di defunti nel Paese, provenienti da Paesi aderenti alla convenzione:
 - L'Autorità competente del Paese da cui proviene il feretro rilascerà il passaporto mortuario.
 - Tale documento è sufficiente per il transito del feretro in Italia;
 - Verifica regolarità e verifica del diritto di sepoltura.
4. Nel caso di Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, si applicano le seguenti disposizioni:
 - c) Per l'introduzione nel Paese di defunto proveniente da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione del defunto (incaricato del trasporto) deve presentare all'autorità consolare o diplomatica italiana apposita domanda corredata da:
 - Estratto di morte rilasciato dall'autorità straniera;
 - certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero per rispetto prescrizioni art. 30 e 32 D.P.R. 285/90 (oltre ad art. 18 e 25 per morte dovuta a malattia infettiva e diffusiva);
 - autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità del Paese di estradizione,
 - dal certificato medico per causa decesso.
 - altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove il defunto è diretto, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui il defunto deve transitare.
 - d) Per l'estradizione dal Paese di defunti diretti verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi il defunto, corredata dai seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 e 32 DPR 285/90 ed eventualmente art. 18 e 25 (per malattia infettiva e diffusiva);
- estratto dell'atto di morte;
- autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune in cui è avvenuto il decesso;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale il defunto dovrà transitare. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

ART. 31 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati (circolare 24/1993 punto 8.1) . Per il trasporto da e per l'estero è sufficiente l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o suo delegato in Italiano e in Francese. Per esportarli serve il nulla-osta dell'autorità consolare straniera in Italia del Paese di destinazione.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

ART. 32 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 37 comma 3 del Regolamento regionale n. 6/2004.

ART. 33 - REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRI.

Si richiamano integralmente le disposizioni di all'art. 37 del Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO

ART. 34 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961, n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulla causa della morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dell'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa della morte.
4. Eseguito l'accertamento diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ASL o dell'Amministrazione che lo ha richiesto.

ART. 35 - RISCONTRI DIAGNOSTICI SU CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.

I riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli artt. 6-69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART. 36 - COMUNICAZIONE DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO.

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6 del presente regolamento. Il Sindaco o suo delegato provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 6 comma 8 del presente regolamento.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1256, e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VII - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

ART.37 - CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

1. I Cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture
2. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitante e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazioni o cremazioni sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto
5. E' vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

CAPO VIII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO

ART. 38 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, nonché dal D.P.R. 09.11.1994, n. 694 "Regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti". I trapianti di cornea sono disciplinati dalla Legge 12.08.1993, n. 301 "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea".
2. Per quanto concerne l'accertamento della morte si seguono le disposizioni previste dalla Legge 23.12.1993, n. 578 e dal D.M. 22.08.1994, n. 582, e, per quanto ivi non specificatamente menzionato e non incompatibile e non in contrasto, dalla Legge 02.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.
3. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 39 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli artt.45-46-47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 per quanto non modificati dalla Legge Regionale n. 22/2003 e successivo regolamento di attuazione n. 6/2004.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

ART. 40 - UBICAZIONE DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali, entrambi aventi aree con sistema di inumazione:
 - a) SIZIANO CAPOLUOGO sito in Via Della Stazione
 - b) CAMPOMORTO sito in Frazione Campomorto
2. I cimiteri dispongono:
 - a) di campi di inumazione;
 - b) di aree venticinquennali per la costruzione di tumuli individuali;
 - c) di loculi;
 - d) di cappelle di famiglia;
 - e) di ossari individuali per resti mortali atti a raccogliere anche le urne con le ceneri dei cremati;
 - f) di un ossario comune;
 - g) di campi di mineralizzazione;
 - h) di servizi igienici ad uso pubblico.

ART. 41 - DISPOSIZIONI GENERALI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine, la manutenzione e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale e avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico - sanitari.
3. Alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune vi provvede direttamente in economia o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 22/2003 e nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e le funzioni connesse al servizio.
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 42 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

Non sono previste aree di sepoltura per animali d'affezione (artt. 29 e 30 R.R. 6/2004).

ART. 43 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, con le precedenza di cui all'art. 9 della L.R. n. 22/2003:
 - a) i corpi di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i corpi di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Siziano, al momento della morte, la propria residenza (2);
 - c) i corpi di persone decedute non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) i corpi di persone decedute che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i corpi di persone decedute concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) le persone residenti presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Siziano;
 - g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
 - h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - i) le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

(2) Ai fini del comma 1 lettera b), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, abbiano presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Siziano e sia acquisita l'attestazione che le procedure per le formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'Ufficio Anagrafe.

- J) sono altresì ammessi nel cimitero i resti mortali e le ceneri dei defunti la cui richiesta sia avanzata dal coniuge o dal convivente more uxorio o da un parente entro il primo grado il quale abbia la residenza nel comune.
2. Sono esclusi dalla sepoltura in campo comune i casi in cui alla lettera e).
 3. La Giunta Comunale potrà ammettere la sepoltura in campo comune, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, di persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemeranza in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui al comma 5).
 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico di disporre per la sepoltura del defunto, fatta eccezione per la cremazione, per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In sostituzione dei soggetti sopra individuati, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

CAPO II - CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

ART. 44 - CUSTODIA DEL CIMITERO

1. La custodia del cimitero è affidata a personale alle dipendenze del Settore 3 Gestione del Patrimonio per quanto riguarda il servizio e la manutenzione dei cimiteri e i funerali e dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto riguarda l'igiene. L'operatore comunale individuato è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero nonché la tenuta dei registri.
2. L'operatore comunale individuato deve:
 - a) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private.
 - b) dare la necessaria assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
 - e) curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc.;
 - g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso. Sull'apposito registro, iscrive giornalmente:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numerico arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine e/o di protocollo del permesso di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco o suo delegato;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
 - h) avvertire il medico igienista dell'Azienda Sanitaria Locale per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà.
3. Qualora il Comune si avvalga della Gestione del Servizio Cimiteriale in forme diverse da quella in economia, quanto detto ai punti a, c, d, e del comma 2 è da attribuirsi al soggetto gestore individuato con atto del Comune, fatto salvo quanto stabilito nei relativi contratti di servizio e con le limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di polizia mortuaria.

ART.45 - CONSERVAZIONE DEI REGISTRI.

I registri indicati dell'art. 44 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e gli stessi devono essere custoditi presso il cimitero e/o presso gli uffici Comunali.

ART. 46 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali⁽³⁾.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dai successivi articoli del presente regolamento.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 47 - Piano Cimiteriale

1. Il Comune deve adottare il piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda S.L. e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
3. I pareri suddetti, obbligatori ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
5. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto di quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del R.R. n. 6/2004.
6. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Al fine della determinazione della suddetta superficie non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi;
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria;
 - j) locali per il personale di custodia;
 - k) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
7. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
9. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
10. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
11. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

⁽³⁾ Le caratteristiche del suolo per tali campi, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90 così come modificato dal vigente R.R. 6/2004

ART. 48 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 8 del Regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004 adottato a seguito della L.R. n. 22/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 49 - OSSARIO E CINERARIO COMUNE - GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE.

1. In entrambi i cimiteri del Comune sono presenti un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Nell'ambito del piano cimiteriale dovrà essere prevista la realizzazione di un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri e il cinerario comune.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per fare spazio alle nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Nei cimiteri comunali di Siziano e Campomorto, le sepolture sono distinte per tipologia e rispettive caratteristiche in:

INUMAZIONE posizionamento del feretro – le cui caratteristiche sono conformi ai dettami di cui al comma 2, art. 18 del R.R. n. 6/2004 – negli appositi campi (nuda terra).
Non dà luogo a stipula di concessione. Sono a carico del richiedente gli ONERI relativi alle operazioni di scavo.

E' DI DURATA DECENNALE

TUMULAZIONE posizionamento del feretro – le cui caratteristiche sono conformi ai dettami di cui al comma 3, art. 18 del R.R. n. 6/2004 – in

- loculi posizionati in campate
- loculi di cappelle private *
- loculi interrati in aree venticinquennali

posizionamento dell'urna cineraria o della cassetta ossario in

- ossari posizionati in campate
- ossari di cappelle private*

E' ONEROSA (dà luogo a stipula di concessione la cui durata e' disciplinata dal successivo art. 78)

* la durata e l'onerosità sono subordinate alla concessione originaria riguardante la cappella gentilizia

ART. 50 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione presso i cimiteri del Comune di Siziano sono comuni: hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate ogni qualvolta sia richiesta una sepoltura di questo tipo e per coloro che ne abbiano diritto ai sensi del precedente articolo 43.
2. I campi d'inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di 10 anni d'età, la loro profondità, la distanza delle fosse una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabile dal D.P.R. n. 285/90 così come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.
4. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private.
5. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti e di ceneri.

ART. 51 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto la cui messa in opera deve essere autorizzata dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di croci, lapidi, copritomba, lastre sepolcrali, ecc. a loro spese.
3. L'installazione di lapidi, di copritomba, ecc. e la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 52 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 99 anni, le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente compresi gli eventuali rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90 così come modificati ed integrati dal R.R. n. 6/2004 (allegato 2).
5. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura avvenga nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
7. E' consentita la collocazione di cassette contenenti resti mortali od urne cinerarie nel tumulo (ossario o loculo) contenente il feretro di cui al comma 1 e 4.

ART. 53 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un massimo di 24 mesi, rinnovabili con atto della Giunta Comunale a fronte di eventi di natura eccezionale.
4. In tutti i casi indicati al comma 2 del presente articolo, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto del Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, il concessionario dovrà versare una quota fissa pari al 30% della tariffa relativa al manufatto nel quale viene eseguita la tumulazione, (indipendentemente dal periodo di effettiva occupazione provvisoria), così come stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.
5. A garanzia di quanto specificato al successivo comma, il concessionario è tenuto al pagamento anticipato delle spese relative alle operazioni di estumulazione e traslazione così come quantificate dalla Giunta Comunale con apposito atto.
6. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3:
 - l'interessato deve provvedere alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, versando le tariffe di concessione vigenti relative alla nuova tumulazione (comprese le spese contrattuali e relativi diritti) e , se del caso, l'eventuale differenza tra l'importo delle spese di estumulazione e traslazione già versate a titolo di garanzia e quello vigente al momento delle relative operazioni;
 - nel caso in cui l'interessato non provveda a quanto sopra indicato il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, utilizzando le somme versate a titolo di garanzia (comma 5).
7. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, verrà stipulato apposito contratto di concessione avente decorrenza dalla data di traslazione della salma.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
9. E' gratuito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla-osta alla cremazione.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 54 - ESUMAZIONI

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ART. 55 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma dopo un decennio dalla inumazione e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo di ottobre ed il trentuno di marzo.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria (ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004).
3. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio con proprio provvedimento. Annualmente il Responsabile del Settore 3 curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
5. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004 (affissione all'albo pretorio, all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni). Contestualmente il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, provvederà ad inviare, ad uno dei soggetti di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento, secondo l'ordine ivi individuato, una comunicazione che contenga tutte le informazioni relative all'esecuzione delle operazioni.
6. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, (affissione all'albo pretorio, all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni), si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie, nel caso in cui non vi siano soggetti di cui all'art. 43 comma 4 o gli stessi siano irreperibili, ovvero non abbiano interesse circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.
7. Agli operatori comunali addetti al servizio cimiteriale, spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.
8. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo n. 61 del presente regolamento.
9. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
 - essere tumulato in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 43 comma 4 del presente regolamento.
10. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Il periodo di mantenimento nella fossa originario o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in cinque anni se non vi si ricorre ed in due in caso positivo.
11. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate all'inumazione.
12. Per le operazioni di esumazione ordinaria disposte dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla giunta comunale.

ART. 56 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria di corpi inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per:
 - provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie – al pari di quelle di cui all’art. 55 comma 1 - vanno eseguite nel periodo intercorrente tra il primo di ottobre ed il trentuno di marzo.
3. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria (ai sensi dell’art. 20 del R.R. n. 6/2004).
4. Prima di procedere all’attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 20 del R.R. n. 6/2004.
5. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l’adozione di tutte cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali e dall’esercente l’attività funebre che ne curerà il trasferimento con tutte le cure previste dalle norme in materia.
6. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all’art. 43 comma 4 del presente regolamento e sono autorizzate dal Sindaco o suo delegato. Tale autorizzazione prevede:
 - La verifica preliminare che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattie infettive o diffuse come da elenco pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso positivo vi è l’obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell’ASL che l’esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - La verifica dell’avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - La verifica della destinazione del defunto esumato in altra sepoltura o la presenza dell’autorizzazione alla cremazione. Quando l’esumazione è finalizzata a trasporto in altra sepoltura o a cremazione, va prodotta la relativa autorizzazione al trasporto.
7. Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
8. Le operazioni di esumazione straordinaria sono a totale carico dei richiedenti.

ART. 57 - ESTUMULAZIONI

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono disciplinate dall’art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ART. 58 - ESTUMULAZIONE ORDINARIA

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno 20 anni se trattasi di loculi stagni o 10 anni se trattasi di loculi aerati, e possono avere luogo in tutti i mesi dell’anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo di ottobre ed il trentuno di marzo.
2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL , fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria.
3. Prima di procedere all’attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell’art. 20 del R.R. n. 6/2004.
4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio con proprio provvedimento.
5. L’informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell’art. 20 del R.R. n. 6/2004. Contestualmente il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, provvederà ad inviare, ad uno dei soggetti di cui all’art. 43 comma 5 del presente Regolamento, secondo l’ordine ivi individuato, una comunicazione indicando le modalità di esecuzione delle operazioni.
6. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell’art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell’atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie, nel caso in cui non vi siano soggetti di cui all’art. 43 comma 5 o gli stessi siano irreperibili.
7. Agli operatori comunali addetti al servizio cimiteriale, spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.
8. Nel caso che il corpo estumulato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo n. 61. Nel caso di non completa scheletrizzazione del corpo estumulato il resto mortale potrà:

- essere trasferito per successiva inumazione in fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
 - essere tumulato in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 43 comma 5 del presente regolamento.
9. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Il periodo di mantenimento nella fossa di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in cinque anni se non vi si ricorre ed in due in caso positivo. Il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, con propria determinazione, al termine delle operazioni, fisserà il termine per la successiva esumazione.
10. Per le operazioni di estumulazione ordinaria disposte dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla giunta comunale.

ART. 59 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'estumulazione straordinaria di un corpo si esegue prima della scadenza della concessione ovvero prima che siano trascorsi 30 anni (per la tumulazione in ossario) e 25 anni (per la tumulazione in loculo od area venticinquennale) e sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - per ordine dell'autorità Giudiziaria;
 - a seguito di istanza da parte dei soggetti di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo di ottobre ed il trentuno di marzo.
3. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, fatto salvi i seguenti casi:
 - il trasporto in altra sepoltura consista nell'inumazione in campo decennale ove il defunto deve permanere per dieci anni;
 - gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
 - Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di estumulazione, occorre verificare che i corpi da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
4. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
5. Le estumulazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 43 comma 4 del presente regolamento, con oneri a loro totale carico e sono autorizzate dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio. Tale autorizzazione prevede:
 - La verifica preliminare che non si tratti di defunto portatore di radioattività o deceduto per causa di malattie infettive o diffuse come da elenco pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'estumulazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
 - La verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di estumulazione straordinaria;
 - La verifica della destinazione del defunto estumulato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione. Quando l'estumulazione è finalizzata a trasporto in altra sepoltura o a cremazione, va prodotta la relativa autorizzazione al trasporto.
6. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

ART. 60 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

1. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa.
2. Le tariffe per le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo vengono determinate dalla Giunta Comunale con apposito atto.
3. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

ART. 61 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un altro corpo, fatte salve le disposizioni eventualmente citate nel contratto di concessione, che fa riferimento a colui che occupa/occuperà la struttura.

ART. 62 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento possono darne avviso al Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio comunale. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, il quale provvederà a redigere apposito verbale di presa in carico, e a tenere gli oggetti rinvenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro.

ART. 63 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni/estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione/estumulazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione o l'estumulazione sia ordinarie che straordinarie, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Tale prassi è possibile:
 - qualora gli aventi diritto di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento non intendano rientrare in possesso dei materiali in questione e – con dichiarazione sottoscritta – manifestino la chiara volontà di cederli all'Amministrazione Comunale;
 - qualora gli aventi diritto di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento non siano rintracciabili entro il grado e con i modi prescritti dal presente Regolamento.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, concessi alla famiglia a semplice richiesta verbale anche al momento delle operazioni.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ART. 64 – CREMATORIO

Il Comune, non avendo dotato i cimiteri di forno crematorio di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/90, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che si rende disponibile o di quello eventualmente convenzionato.

ART. 65 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale. La volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari deve essere resa attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - b) L'iscrizione, certificata dal Rappresentante legale, ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal quale risulti la volontà espressa del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza 34 assoluta di essi, di cremare il cadavere, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
 - d) Certificato del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi;
 - e) Certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
 - f) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - g) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.
2. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia accertato dai servizi sociali del Comune, inesistenza di familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.
3. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.
4. E' fatto obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per cause di giustizia.
5. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D.Lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

ART. 66 - URNE CINERARIE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati, nel rispetto della volontà espressa dal defunto e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata come posa cassetina o affidata ai familiari.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art 79 comma 3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 67 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - Presentazione di una istanza del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa. La volontà dell'affidamento delle ceneri, può essere anche manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
 - Nella istanza dovranno essere indicati:
 - Generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - Il luogo di conservazione;
 - La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni;
 - l'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione del verbale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, nel quale i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, l'altra presso il comune in cui è avvenuto il decesso e la terza da chi prende in consegna l'urna, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130, della Legge Regionale n. 22/2003 e del R.R. n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 68 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3 comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, della Legge 130/2001.
2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento previsto dall'art. 7 comma 5 della Legge regionale n. 22/2003, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.
3. La dispersione delle ceneri avviene nel cinerario comune o nei luoghi indicati dall'art. 3 comma 1 lettera c) della Legge 130/2001 e precisamente: unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1 numero 8) del decreto legislativo 30

aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'Associazione stessa.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad indicare alcuna delle destinazioni di cui sopra, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o se esistente nel giardino delle rimembranze.
7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto delle norme previste per il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

CAPO VI - DISCIPLINA DEI CIMITERI

ART. 69 - ORARIO

1. I cimiteri di Siziano e di Campomorto sono aperti al pubblico secondo l'orario esposto all'ingresso e sul sito web del comune.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di cui al comma 1.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario. Il cimitero dispone di servizio di apertura automatica dei cancelli a inizio e fine orario. La chiusura sarà preavvisata dal suono di una campanella. Chiunque per qualsiasi motivo dovesse ancora trovarsi all'interno dopo la chiusura, potrà premere l'interruttore bianco che farà riaprire momentaneamente il cancello. L'interruttore rimane attivo per un'ora dall'orario di chiusura del cimitero.

ART. 70 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi. E' consentito l'accesso ai disabili tramite carrozzine motorizzate ed ai carri funebri ed ai mezzi autorizzati.
2. È inoltre vietato l'ingresso:
 - a) ai cani (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti) o altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 71 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne ed esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) esercitare qualsiasi attività commerciale. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati;
 - l) è vietato entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla

vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, ferme restando le conseguenti contravvenzioni e denunce penali previste dalla Legge.

ART. 72 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 73 - TENUTA DEI CIMITERI

1. Il viale centrale, come i laterali e gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera dell'operatore comunale addetto alle funzioni cimiteriali raccolte e depositate nell'ossario.
2. In tutta l'estensione del cimitero è vietata da parte di privati la coltivazione di piante che non siano semplici arbusti sempre verdi ammessi sulle tombe individuali ad inumazione, a condizione che le radici e le chiome non invadano i passaggi e le tombe circostanti.
3. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni che nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però per il tempo o le intemperie venissero a cedere, quando non possono più essere ripristinati, sarà cura del personale addetto ritirarli per distruggerli o riutilizzarli per costruzioni nel cimitero, nel caso in cui non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese dalla preventiva comunicazione del personale addetto o, nel caso in cui i famigliari non siano rintracciabili, entro 60 giorni dalla comunicazione affissa negli appositi spazi presso il cimitero interessato.
4. Il Sindaco o suo delegato possono far rimuovere le ornamentali anche provvisorie ogni qualvolta le giudichino indecorose o in contrasto con l'austerità del luogo; come pure hanno diritto di provvedere alla rimozione di quelle particolari, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.
5. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare anche semplici fiori, arbusti o corone.
6. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, alle cappelle, alle lapidi eccetera, come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.
7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale autorizzato per legge, a presenziare alle esumazioni sia ordinarie che straordinarie.
8. Le parti comuni e le pavimentazioni nelle aree dedicate ad ossari e loculi dovranno essere mantenute completamente sgombre da ogni materiale di tipo votivo, ornamentale o floreale. In mancanza, il personale addetto al cimitero è autorizzato alla loro rimozione.

ART. 74 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE.

1. Sia sulle aree venticinquennali che sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine; le aiuole non potranno che ingombrare soltanto la superficie delle fosse. Sulle tombe private sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10: il loro mantenimento decoroso – al pari delle lapidi e dei monumenti apposti alle strutture in parola - è rimesso ai parenti del defunto. Sono vietate piante ed arbusti di altezza superiore e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del personale addetto alla custodia del cimitero. In caso di inadempimento, a seguito di infruttuoso sollecito per iscritto da parte del Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
2. Sulle sepolture per inumazione (fosse comuni) o per tumulazione (aree venticinquennali) è permesso il collocamento di croci o di monumentini o di lapidi in pietra o marmo.
3. Gli accessori di metallo debbono essere semplicemente bruniti e di gusto sobrio. Sono ammessi accessori anche in vetro colorato. Le croci ed i monumentini possono essere costruiti anche in ferro battuto.
4. Le dimensioni massime non possono eccedere in altezza da terra mt. 1,20 per le croci, le colonne e le lapidi.
5. Orizzontalmente le copertine non possono superare l'ingombro di cm. 80 di larghezza per cm. 180 di lunghezza, la copertura massima con materiale descritto al 2° comma è di cm. 60 per cm. 80 e non si può superare l'altezza di cm. 20 da terra per singola tomba. Nel caso di tomba doppia potrà essere occupato anche lo spazio di passaggio previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale. La posa di monumento cimiteriale viene autorizzata a chi ne faccia richiesta con atto autorizzativo del Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio.

6. Le scritte sulle lapidi debbono essere limitate al cognome, nome, età, condizione della persona defunta, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ART. 75 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti e due i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 76 - MATERIALI ORNAMENTALI.

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o la cui permanenza sia un pericolo per coloro che hanno accesso alla struttura cimiteriale.
2. Il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse (per esempio le cornici dei loculi o degli ossari) o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Nei passaggi comuni degli androni di loculi e ossari, al piano pavimento, è vietata la posa di vasi, piante, fiori ed oggetti di ogni genere. Ai loculi del piano terra è consentito solamente l'uso del vasetto applicato al loculo medesimo.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° e 2° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o mediante affissione di avviso all'Albo Comunale e presso gli appositi spazi presso il cimitero interessato per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 63 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 77 - SEPOLTURE PRIVATE.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art 47, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati (persone fisiche) o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/2/2000 n. 361, o ad altre enti morali, di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale per famiglie e collettività, e senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano cimiteriale e nel presente regolamento.
3. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) cappelle di famiglia;
 - b) loculi;
 - c) ossari.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo così come da tariffario approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal regolamento regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. L'assegnazione delle sepolture avviene:
 - a) per loculi, ossari, cappelle gentilizie sulla base della scelta da parte del concessionario o dei soggetti di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento tra le strutture disponibili, i quali formalizzano immediatamente la scelta della/e struttura/e in questione, presentando relativa richiesta di concessione al Settore 3 Gestione del Patrimonio;
 - b) per aree ventinquennali. La collocazione avviene in ordine progressivo rispetto alle concessioni o alle sepolture precedenti. I soggetti di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento, presentano relativa richiesta di concessione al Settore 3 Gestione del Patrimonio del Comune di Siziano.
 - c) fosse comuni. La collocazione avviene in ordine progressivo rispetto alle sepolture precedenti.

Non viene stipulato l'atto formale tra l'Amministrazione Comunale di cui al successivo comma 7.

Le assegnazioni di cui ai punti a), b) del comma 4 e c) del presente sono consentite al bisogno, mentre le assegnazioni di cui al punto c) del comma 4 sono prenotabili, fatte salve le disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale in caso di penuria delle suddette strutture, al fine di garantire le sepolture secondo le priorità stabilite dal comma 14 del presente articolo e dall'art. 9 del R.R. n. 6/2004.

7. La concessione deve essere assentita e regolamentata da contratto redatto nella forma della scrittura privata, ovvero laddove è richiesto nella forma pubblica amministrativa, con oneri a carico del concessionario, tra i quali si annoverino i diritti di segreteria di cui alla tabella D) Legge n. 604/1962 e ss.mm.ii.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) il numero di posti salma assegnati o assegnabili;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionari con relativi dati anagrafici. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
 - e) il cognome e il nome dei soggetti destinati ad essere accolti o in caso di posti plurimi i criteri per la loro precisa individuazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (esempio eventuali oneri anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglie da parte del personale addetto al cimitero);

10. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.
11. L'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione, è svolta dal Servizio 3 Gestione del Patrimonio quando viene consegnata ad opera dei richiedenti la relativa richiesta.
12. Il rilascio delle concessioni cimiteriali è subordinato al versamento delle tariffe vigenti al momento della stipula del contratto, che devono essere versate in unica soluzione, fatta eccezione per casi particolari valutati dal Settore 5 Servizi alla Persona e dalla Amministrazione Comunale, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivati.
13. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno essere provvisoriamente sospesi/modificati dalla Giunta Comunale sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivati.
14. Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti priorità, anche al fine di garantire il rispetto delle precedenze elencate all'art. 9 della L.R. 22/2003:
 - a) tumulazione di cadavere;
 - b) traslazione di cadavere tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - c) traslazione di cadavere a richiesta dei concessionari;
 - d) concessione a persone viventi per tumulazione futura solo di resti o ceneri.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

ART. 78 - DURATA DELLE CONCESSIONI, DECADENZA, REVOCA, ESTINZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI.

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie)
 - b) in 30 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali
 - c) in 25 anni per i loculi;
 - d) in 25 anni per le sepolture private individuali o doppie (tombe di famiglia) Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione dietro pagamento della tariffa in vigore per le suddette concessioni al momento di rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo. Per le concessioni cimiteriali vigenti aventi durata diversa rispetto a quanto previsto al comma 2, alla scadenza, in caso di rinnovo, si applicherà la durata di cui al predetto comma.
4. La decorrenza per la durata della concessione decorre dalla data della prima tumulazione per le lettere b) c) d) del comma 2. La decorrenza per la durata della concessione del punto a) ha inizio dalla data di stipula della concessione. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) con il decorso di anni venti dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) per revoca di cui al successivo comma.
5. Le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
6. nei casi di cui al comma 5, i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e /o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

ART. 79 - MODALITÀ DI CONCESSIONE.

1. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado del premorto, nel rispetto del presente regolamento e del piano cimiteriale (art. 25 comma 2 R.R. 6/2004).
2. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture private non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, (cappelle gentilizie e tombe di famiglia ad un posto o doppie) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione è negata a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune, mediante apposito atto, di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, il versamento di una quota percentuale sulla tariffa di concessione.
9. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione di quanto versato al comma precedente.

ART. 80 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 78 del presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, viene così regolamentato:
 - concesso a persone fisiche: è riservato alla persona del concessionario, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.
 - concesso ad associazioni o enti: è riservato alle persone che, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e all'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto d'uso, si intendono aventi diritto:
 - a) Gli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) I fratelli e le sorelle consanguinei;
 - c) Il coniuge;
 - d) I conviventi more uxorio del concessionario (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione o accertamento d'ufficio).
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per le persone che hanno acquisito particolari benemerienze, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o in mancanza, dai familiari aventi diritto, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare agli uffici comunali. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
6. Nel caso di concessione di loculi, ossari e tombe il diritto di sepoltura è circoscritto alle sole persone, espressamente individuate con nome e cognome nella concessione stessa.
7. Nel caso di concessione di cappelle, hanno diritto di sepoltura: il concessionario, gli aventi diritto così come elencati al comma 2 del presente articolo, i loro conviventi more uxorio, le persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti, secondo le designazioni effettuate da/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. E' negata la concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

ART. 81 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, al concessionario compete la manutenzione ordinaria, mentre al Comune compete la manutenzione straordinaria.
3. Sono escluse dalla manutenzione straordinaria:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi in solido, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus-sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 43 comma 4 del presente regolamento.

ART. 82 - JUS-SEPULCHRI.

1. Si definisce jus-sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati nell'articolo 80 comma 2 e 3 del presente Regolamento.
3. Lo jus-sepulchri è nei fatti una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di vent'anni dalla morte del concessionario, o, in caso di più concessionari, dalla morte dell'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 20 anni comporta l'estinzione della famiglia, che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione, da parte di altri soggetti, della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus-sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).
5. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ART. 83 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione da parte di privati od Enti di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 94 del presente Regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 84 - DIVISIONE, SUBENTRI.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal personale comunale incaricato delle concessioni, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 80 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio 3 Gestione del Patrimonio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 80, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione sono dovuti i corrispettivi relativi all'eventuale registrazione, diritti di rogito e di segreteria.
10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 80, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 85 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO O PERPETUA.

1. Il Comune accetta la rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculi, ossari ed aree venticinquennali) o di cappelle gentilizie o tombe di famiglie, a tempo determinato o perpetue quando la sepoltura non è stata occupata da defunti o quando, essendo stata occupata, il corpo tumulato sia trasferito in altra sede.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati all'art. 43 comma 4 del presente regolamento, ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
3. Nel caso di rinuncia a concessioni relative a manufatti di cui al comma 1, a tempo determinato, al concessionario o ai soggetti aventi titolo di cui all'art. 43 comma 4 del presente regolamento, compete – solo e solamente se la struttura non è mai stata utilizzata - il rimborso di una somma pari:
 - per rinuncia a concessioni di loculi, cellette ossario aree venticinquennali, cappelle gentilizie o tombe di famiglia non utilizzate, il rimborso è pari ad una somma di cui alla tabella tariffaria approvata dalla Giunta Comunale;
4. Nel caso di rinuncia a concessioni relative ai manufatti di cui al comma 3, già utilizzate, al concessionario o ai soggetti aventi titolo di cui all'art. 43 comma 4 del presente regolamento, non spetterà alcun rimborso.
5. Nel caso di rinuncia a concessioni relative ai manufatti di cui al comma 1, perpetue, considerato che le stesse risalgono a parecchi anni or sono, sia che esse siano state utilizzate o meno, al concessionario o ai soggetti aventi titolo di cui all'art. 43 comma 4 del presente regolamento, non spetterà alcun rimborso.
6. Con propria determinazione il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio prende atto della rinuncia e liquida le somme di cui al precedente comma 3 al concessionario od agli aventi diritto di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 86 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione e dunque non siano state utilizzate. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma per rinuncia a concessioni di aree libere non utilizzate, il rimborso è pari al 50% del corrispettivo pagato.
2. Con propria determinazione il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio prende atto della rinuncia e liquida le somme di cui al precedente comma 1 al concessionario od agli aventi diritto di cui all'art. 43 comma 4 del presente Regolamento

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 87 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di manufatti per la sepoltura di famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.In tali casi non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di alcuna somma.
2. Ai concessionari può essere riconosciuto (per esempio per le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie), salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 88 - REVOCA E SOPPRESSIONE CIMITERI.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento regionale 6/2004, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico o per soppressione dei cimiteri.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni tanti quanti verranno deliberati dalla Giunta Comunale - nel caso di perpetuità della concessione revocata -, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo dei defunti ove necessario.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno un mese prima o, in difetto, mediante pubblicazione di avviso all'Albo comunale per la durata di 60 giorni e negli appositi spazi presso il cimitero interessato. L'avviso dovrà indicare il giorno fissato per la traslazione dei defunti. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da imprese di fiducia dei concessionari.
5. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppresso restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.
6. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni di interesse storico o artistico, nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

ART. 89 – DECADENZA.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata, oltre che per i casi espressamente previsti all'art. 84 commi 10 e 12, nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "7" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, fatti salvi i casi di prenotazione di cui all'art. 79 comma 1 del presente regolamento;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 80 del presente regolamento;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 83, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art 81;

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- g) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- h) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e presso gli appositi spazi del cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.
- i) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile Settore 3 Gestione del Patrimonio, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 90 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA.

Accertata la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché lo stesso disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 91 – ESTINZIONE.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.78 (Durata delle concessioni), ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del regolamento Regionale n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART 92. - CESSIONE AD ALTRI DI MANUFATTI RETROCESSI AL COMUNE.

1. I manufatti cimiteriali, sia essi loculi, ossari, cappelle gentilizie o tombe di famiglia, retrocessi al Comune, se utilizzati, vengono da questo riceduti ad altri con sconto sulla tariffa corrente al momento della concessione. In caso in cui i manufatti retrocessi non sono stati utilizzati, gli stessi sono riceduti applicando la normale tariffa prevista.
2. La percentuale di sconto viene deliberata con atto della Giunta Comunale.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 93 - ACCESSO AL CIMITERO.

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati provvedono sotto la propria totale responsabilità, previa autorizzazione del Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., non è necessaria alcuna comunicazione. Per i lavori di ordinaria manutenzione in genere è sufficiente una semplice comunicazione al Settore 3 Gestione del Patrimonio.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.
5. Il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio può incaricare soggetti per l'effettuazione di servizi relativi a piccole opere edili (muretti a chiusura del loculo, chiusura dei tumuli interrati ecc...).

ART. 94 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Settore 4 Edilizia ed Urbanistica.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ART. 95 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale determinato in base alla normativa vigente.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

ART. 96 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO.

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 97 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI.

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, eventuali danni procurati agli spazi comuni dovranno essere ripristinati a spese e cura del concessionario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ART. 98 - ORARIO DI LAVORO.

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio.

ART. 99 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile del Settore 3 Gestione del Patrimonio in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 100 – VIGILANZA.

1. Il Settore 4 Urbanistica ed Edilizia in concerto con la Polizia Locale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Settore 4 Urbanistica ed Edilizia comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e, nel caso di risultato favorevole, dispone la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 95 del presente regolamento.

ART. 101 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o cessione del servizio.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 102 - FUNZIONI – LICENZA.

1. L'attività funebre è svolta da Ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune (entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda) ove ha sede commerciale la Ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale art. 32 comma 2 R.R. 6/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - disbrigare le pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendere casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - occuparsi della salma;
 - occuparsi del trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
3. L'incarico alle imprese di pompe funebri si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.
4. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso dell'autorizzazione di cui all'art 32 del R.R. 6/2004 saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
5. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
6. Le imprese funebri per lo svolgimento dell'attività di trasporto dei cadaveri dovranno disporre di auto funebri e relativa autorimessa - di cui agli artt. 32 e 33 del presente Regolamento - con i requisiti e le prescrizioni stabilite dall'art. 37 del regolamento regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.

ART. 103 – DIVIETI.

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 104 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.

1. All'interno dei cimiteri del Comune può essere individuata a discrezione dell'Amministrazione Comunale ed a mezzo di apposito atto, apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove l'Amministrazione Comunale medesima potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 105 – MAPPA.

1. Presso il cimitero è tenuto un registro delle sepolture.
2. Presso il Settore Servizi Affari Generali è tenuto il repertorio dei contratti nel quale sono registrate anche le concessioni cimiteriali. E' inoltre presente presso il Settore 3 Gestione del Patrimonio una mappa nella quale sono annotate le posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detta mappa, può essere tenuta anche con mezzi informatici.
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale ed è costituita da cartografie riportanti la collocazione delle relative tombe in campo comune, sepolture private, loculi e ossari.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 106 - ANNOTAZIONI IN MAPPA.

1. Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. Il registro delle sepolture deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) la natura e la durata della concessione;
 - e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
2. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme,
 - h) resti o ceneri

ART.107- REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.

1. Gli operatori cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso di sé o presso l'Ufficio comunale, le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, iscrivono giornalmente sopra apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale di cui alla L.R. n. 22/2003.
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 108 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo per quanto previsto al successivo art. 110.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 109 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 110 - CONCESSIONI PREGRESSE.

Salvo quanto previsto dall'art. 78 comma 3 ultimo capoverso, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 111 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione determinato sulla base delle cartule quali ad es. registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.

ART. 112 - TARIFFE.

1. La Giunta Comunale determina ed aggiorna le tariffe relative ai servizi cimiteriali.
2. Le stesse possono essere variate o semplicemente adeguate, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

ART. 113 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.

1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge Regione Lombardia n. 33 del 30/12/2009, di modifica della L.R. n. 6 del 8/2/2005 del relativo regolamento salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - ⇒ da € 500 a € 1.000 per le violazioni all'art. 70 comma 4 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni all'art. 70 comma 7 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni all'art. 70 comma 8;
 - ⇒ da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni all'art. 72 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni all'art. 74 comma 3 e alle relative norme regolamentari;
 - ⇒ da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni all'art. 74 comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 (Norme di attuazione della legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 8/2/2005, si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

ART. 114 - NORMA FINALE E DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 11/7/2003 n. 254, alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003, al Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004 pubblicato sul BURL n. 46 del 12/11/2004, alla L.R. n. 6/2005 pubblicata sul BURL n. 6 – 1° supplemento ordinario del 10/2/2004, con la quale sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2003 e alla L.R. 33 del 30/12/2009.

ART. 115 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:
 - Adozione da parte del Consiglio Comunale, previo parere preventivo dell'Asl e della Commissione Consigliare competenti;
 - Pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera consiliare di approvazione;
 - Ad intervenuta esecutività dell'atto, entrata in vigore del presente regolamento e conseguente pubblicazione dello stesso sul sito Web del Comune.
2. Salvo quanto previsto all'art 108, cessano di aver applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento e tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento, che si intendono con questo modificate o annullate.